

AL PREFETTO DI
c/o COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI

Oggetto: ricorso per violazione dell'art. 142, comma (c.d.s.)

Ill.mo Sig. Prefetto,

Il sottoscritto nato a il residente in via C.F.: ricorre alla S.V. Ill.ma esponendo quanto segue

PREMESSO

– che in data il Comando della Polizia Municipale del Comune di notificava, dopo quindici giorni dall'accertamento, al sottoscritto verbale di accertamento n. del per la violazione dell'art. applicando una sanzione di

– che la presunta infrazione veniva accertata da sul veicolo tg., in alla via, a mezzo dell'apparecchiatura Autovelox 104/E regolarmente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché superava i limiti di velocità.

Tutto quanto sopra premesso l'esponente nella qualità

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, previa audizione personale dell'esponente, proprietario del veicolo indicato, voglia dichiarare inefficace e/o annullare il provvedimento impugnato, emesso in data e notificato in data, e conseguentemente pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, perché la strada su cui è stato rilevato l'eccesso non risulta tra quelle inserite nel decreto prefettizio di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002.

Si insiste, pertanto, nell'accoglimento del presente ricorso.

Si allega il verbale notificato n.

....., lì

➤ **Commento**

Il ricorso può essere presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore o da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno; può, altresì, essere inviato, con raccomandata a/r, direttamente al Prefetto competente per territorio (cfr. par. 33 e ss.).

Il ricorso potrebbe trovare accoglimento, ove nel verbale non siano indicati i motivi per i quali non è stata possibile la contestazione immediata. Secondo la giurisprudenza, infatti, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione. Il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, conv., con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002 n. 168, pur non ponendo una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, **lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che con-**

sentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, CdS [cfr. Cass. civ. n. 10578/2012].

Dunque, è possibile l'accertamento mediante autovelox anche nelle strade urbane, purché il dispositivo elettronico (autovelox) sia presidiato dagli organi di polizia stradale.

Per quanto riguarda, in particolare, l'impiego del dispositivo Autovelox mod. 104/C2, posto che la verifica periodica dello stesso, con intervallo non superiore ad un anno, è prevista dal decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 maggio 2005, n. 1123, con cui è stata confermata l'approvazione del dispositivo, la verifica (taratura) della funzionalità deve essere effettuata ogni anno ***anche se di fatto impiegato con l'ausilio di un operatore di Polizia stradale e sotto il suo diretto controllo.***